



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP

Ufficio Controlli di regolarità amministrativa

Alla Direzione Generale

Ai Dipartimenti regionali

*Ai Servizi regionali per il tramite dei
rispettivi Dipartimenti*

Ai Servizi autonomi regionali

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione afferenti al D.Lgs. 36/2023 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – comunicazioni

Con riferimento al nuovo quadro normativo recato dal D.Lgs. 36/2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre ai vari provvedimenti adottati nell’esercizio della propria attività di vigilanza e visionabili sul sito dell’Autorità cui si rinvia, ha emanato specifici atti contenenti indicazioni e chiarimenti operativi in merito agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Per ogni utilità, si riporta di seguito l’estratto dei punti salienti dei provvedimenti da ultimo emanati al riguardo, alla cui lettura integrale comunque si rinvia per ogni utile approfondimento e per l’osservanza.

Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 recante “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate”

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-5-giugno-2024-procedure-negoziato>

Il Comunicato evidenzia preliminarmente i seguenti principi:

- **divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale** per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle **procedure negoziate** (stabilito espressamente dal vigente art. 50 comma 2 del D.Lgs. 36/2023);
- riguardo ai possibili metodi di selezione, l’Autorità ha **escluso l’ammissibilità di “condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzano l’elemento della territorialità**, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)”;
- l’ANAC **ha escluso l’idoneità del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse**, “in quanto di fatto criterio di selezione equiparato all’estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso generale divieto previsto dalla già richiamata vigente normativa. Siffatto criterio ... non soddisfa i requisiti di obiettività e coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e limita, altresì, l’accesso alla procedura negoziata in modo



casuale e non coerente con la vigente disciplina del codice ”; secondo l’ANAC, detto criterio *“presenta criticità forse maggiori rispetto all’utilizzo del sorteggio, favorendo il rischio di possibili fenomeni corruttivi e concussivi (stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell’indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l’offerta per primi o comunque tra i primi)”*.

- possibile **deroga al criterio del sorteggio soltanto in “presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”** ovvero “in casi eccezionali” ed in presenza “di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura” (art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell’Allegato II).

L’eccezionalità del ricorso al sorteggio, o ad alto metodo di selezione casuale, impone alla stazione appaltante l’obbligo di ***“motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina a contrarre, l’eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi”*** (Parere MIT nel parere del 26 febbraio 2024, n. 2294)¹.

Viene poi evidenziato che:

- ***l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici*** (per utilizzo MEPA e altri Elenchi, vedasi pareri MIT nn. 2508 e 2406)², ***nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice*** (art. 1 comma 1 dell’Allegato II.1);
- ***nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione;***
- ***la determina a contrarre deve contenere, tra gli altri elementi, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi*** (art. 1 comma 2 dell’Allegato II.1).

Secondo le disposizioni del nuovo codice e dell’Allegato II.1, i criteri per l’individuazione degli operatori devono essere:

- a) *pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto;*
- b) *rispettosi del principio di concorrenza;*
- c) *oggettivi e non discriminatori;*
- d) *proporzionati e trasparenti;*

Circa i possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, l’ANAC richiama anche le indicazioni fornite nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024 ove, in particolare, si chiarisce che i suddetti criteri non possono essere tali da condurre al *“mancato inserimento dell’operatore economico in graduatoria e quindi alla perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva”* essendo, al contrario, consentito alle stazioni appaltanti *“chiedere l’indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio; ecc.), senza la prescrizione di una*

¹ <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2294> (Procedura negoziata e sorteggio)

² <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2508> (D.lgs. 36/2023, all. II.1 – E’ possibile utilizzare il MEPA quale albo fornitori col nuovo Codice?)

<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2406> (Indagini di mercato - Elenchi operatori economici SINTEL)

soglia minima, sulla cui base stilare una graduatoria ... a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento”.

Viene ribadito pertanto dall’ANAC che i criteri adottati dalla stazione appaltante per l’eventuale selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata – da intendersi quali requisiti ulteriori e non coincidenti con i requisiti di partecipazione – oltre ad essere obiettivi, trasparenti, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, proporzionati allo stesso e non discriminatori - non debbono avere alcuna finalità od effetto escludente dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati ai soli fini della redazione di una (o più) possibile graduatoria, dalla quale è consentito escludere soltanto quelli privi dei necessari requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione di cui all’art. 49 del codice.

Si evidenzia, altresì, che “la possibile redazione di un’unica graduatoria - seppur redatta secondo criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, coerenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento - dalla quale selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in ordine discendente ossia selezionando esclusivamente i primi soggetti posizionati, di fatto, comporta la selezione ed il conseguente invito degli operatori economici “più grandi” in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza (ossia in base al criterio o ai criteri di selezione prescelti). Al fine di una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice - finalizzato a garantire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese - si potrebbe, pertanto, non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria ma - trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione – fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi. In un’ottica di ulteriore apertura alle piccole e medie imprese potrebbe, altresì, prevedersi la formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto, da cui selezionare gli operatori da invitare eventualmente con la stessa ponderazione suggerita sopra”.

Nel Comunicato vengono altresì forniti esempi di possibili criteri da utilizzare nel rispetto, comunque, delle condizioni e principi generali richiamati nel comunicato medesimo.

Tra i possibili criteri, è richiamato quello rinvenibile nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del D.P.R. n. 207/2010 – seppur attualmente non più in vigore – e riferibile, in modo specifico, all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura³. Nello specifico, è ivi prevista la redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione a determinati elementi ivi specificati. L’ANAC quindi ritiene che “la soluzione prevista nell’Allegato L potrebbe essere applicata ed estesa

³ Nello specifico, è ivi prevista la redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
- importo dei lavori svolti nel corso degli ultimi dieci anni ed appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;

- numero medio annuo del personale tecnico dipendente (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) dipendente del candidato.

Il punteggio utile ai fini della graduatoria è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi.

Sono previsti, inoltre, incrementi del punteggio complessivo - in misura percentuale - nel caso di presenza di uno o più giovani professionisti e nel caso in cui almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. A parità di punteggio riportato a seguito dell’applicazione dei criteri sopra evidenziati, la posizione in graduatoria è stabilita, da ultimo, tramite sorteggio pubblico.

Stante l’attuale divieto di utilizzo del sorteggio e di ogni altro criterio casuale in caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati sarebbe, in realtà, auspicabile l’invito da parte della stazione appaltante di tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricomprendere anche le parità di posizione.

– con alcune modifiche - anche alle altre tipologie di affidamento con riferimento agli elementi rispettivamente più pertinenti quali quelli ivi indicati”.

Si ritiene, infine, qui utile richiamare gli artt. 51 e 93 del d.lgs. n. 36/2023 che, diversamente da quanto disposto nel previgente codice, sanciscono espressamente che **il RUP possa partecipare alla commissione giudicatrice**. A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Tar Liguria, Sez. I, 29/08/2024, n. 600) ha evidenziato come dette disposizioni abbiano “*eliminato la fattispecie dell’incompatibilità endoprocedimentale, superando l’idea che i funzionari occupatisi dell’appalto nelle fasi della procedura precedenti alla gara vera e propria siano condizionati nella scelta dell’aggiudicataria. Come evidenziato nella relazione al nuovo codice dei contratti, infatti, si è al contrario ritenuto che essi, conoscendo in maniera approfondita l’oggetto della commessa, possano individuare più agevolmente l’offerta migliore. La recente opzione legislativa si rivela, oltretutto, coerente con la figura del dirigente negli enti locali, giacché l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dipendenti con qualifica dirigenziale la competenza esclusiva sia per l’adozione degli atti a rilevanza esterna che per la presidenza delle commissioni di gara (sul punto cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 4 aprile 2024, n. 6546; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 6 febbraio 2024, n. 2290).*”

Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 recante “Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti”

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-giugno-2024-rotazione-affidamenti>

Nel Comunicato, l’ANAC evidenzia le novità normative riguardanti il principio di rotazione recate dal D.Lgs. 36/2023, quali in particolare:

- **divieto del reinvio del contraente uscente** ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione, e non estensione (del divieto) ai meri invitati non aggiudicatari;
- applicazione del divieto di **due affidamenti consecutivi**, senza la previsione di alcun arco temporale, con la conseguenza che il divieto comporta per il contraente uscente di saltare un turno... prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante;
- applicazione del divieto di due affidamenti consecutivi agli affidamenti concernenti lo **stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi**; per dette definizioni (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020);
- possibilità di ripartire, con apposito regolamento, gli **affidamenti in fasce in base al valore economico** con conseguente applicazione del principio di rotazione agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d’opera;
- possibilità di **derogare al divieto del reinvio del contraente uscente**, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti:
 - struttura del mercato,
 - effettiva assenza di alternative,
 - accurata esecuzione del precedente contratto,presupposti che devono sussistere contemporaneamente e devono essere rappresentati specificamente negli atti della procedura. Tali requisiti sono “concorrenti e non alternativi”



tra loro” e devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura (vedi in proposito parere del MIT, del 29 giugno 2023, n. 2084⁴).

È, pertanto, onere della stazione appaltante **fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della eventuale deroga al principio di rotazione;**

- **non applicazione** del principio di rotazione alle **procedure aperte e alle procedure negoziate**, quando l’indagine di mercato sia stata effettuata **senza porre limiti al numero di operatori economici**, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura;
- **non applicazione** del principio di rotazione agli affidamenti di **importo fino a 5.000 euro**.

Secondo l’ANAC, alla luce del vigente dettato normativo, possono ritenersi ancora valide alcune delle cd. “*misure antielusive del principio di rotazione*” individuate al punto 3.6 delle richiamate Linee Guida n. 4 (del 10 luglio 2019), quali il divieto di procedere ad “*arbitrari frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo*” e quello di evitare “*strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto*”. Questi vengono ritenuti criteri essenziali per la corretta predisposizione dei regolamenti di cui al citato comma 3 dell’art. 49, al fine di pervenire ad un’effettiva e motivata differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti di lavori servizi e forniture.

Ai fini della regolarità dell’affidamento, è essenziale che nella relativa determina sia dato conto del rispetto del principio di rotazione, anche con riferimento ai diversi profili sopra sommariamente delineati.

Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 30 luglio 2024

<https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>

Il Vademecum raccoglie e sintetizza le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici riguardanti gli affidamenti diretti, con riferimenti puntuali alle pronunce e ai pareri già emanati dall’ANAC e dal MIT.

Se ne riportano di seguito i punti salienti.

VERIFICA DELL’ASSENZA DI UN INTERESSE TRANSFRONTALIERO - L’Autorità sottolinea come le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto devono verificare l’assenza di un interesse transfrontaliero perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe

⁴ <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2084> (D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, co. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d’effettiva assenza di alternative)

l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate. L'ANAC individua alcuni elementi utili per la rilevazione di detto interesse quali: *valore stimato; tecnica o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri; caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);* *esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie*" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - L'affidamento diretto, secondo la definizione contenuta nell'allegato I.3 (rectius I.1) art. 3 lett. d) del D.lgs. 36/2023, è qualificato come **"affidamento del contratto senza una procedura di gara e nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice."**

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO – Secondo le disposizioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b), si conferma:

- **il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;**
- **la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi;**

Ne consegue che *la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021);*

- **la centralità della *decisione a contrarre* (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, *deve individuare:***

- *l'oggetto,*
- *l'importo*
- *il contraente,*
- *le ragioni della sua scelta,*
- *i requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

- **la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento (vedi in proposito parere MIT del 26 luglio 2023, n. 2192⁵).**

Discrezionalità della scelta: Ai fini della regolarità dell'affidamento, è essenziale che nella relativa determina, la scelta dell'operatore sia espressamente motivata con riferimento al possesso dei requisiti richiesti, all'adeguatezza e congruità del costo della prestazione, alla carenza di interesse transfrontaliero, oltre che al rispetto della disposizione sulla rotazione.

Per quanto attiene alle procedure l'ANAC ricorda, altresì, che agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato,

⁵ <https://www.lavoripubblici.it/documenti2024/lvpb1/parere-mit-26072023-2192.pdf>

della fiducia e dell'accesso al mercato. L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata di recente ribadita nel parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2577⁶ dal Servizio contratti pubblici del MIT. Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:

- la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;
- ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività;
- inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023.

• il rispetto del principio di rotazione

Vengono sostanzialmente confermati i chiarimenti di cui al precedente Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024.

SEMPLIFICAZIONE IN ORDINE AL CONTROLLO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI D'IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

L'ANAC precisa che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2.

Con riferimento al comma 1 dell'art. 52, il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha chiarito che per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ITER PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO – Si riassumono brevemente le fasi del procedimento dell'affidamento diretto, distinguendo tra:

Fase Preliminare che prevede:

1. Nomina del RUP
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto

⁶ <https://www.serviziopubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2577> (D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b) – E' possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?)



3. Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)

Fase di Selezione Informale che prevede:

4. Eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i
5. Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40.000 euro

Fase di Affidamento che prevede:

6. Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL POSSIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO – Si ricorda che con comunicato del Presidente del 5.06.2024 (*ndr sostituito con Comunicato del 10.06.2024*) l'ANAC, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro.

DIGITALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE CIG - Uno specifico paragrafo del Vademecum è dedicato alle novità connesse alla digitalizzazione delle procedure d'appalto comportanti, a decorrere come noto dal primo gennaio 2024, **l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, e di esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**. Per gli affidamenti diretti, il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto, così come previsto dall'articolo 17 comma 2. Si ricordano infine le 2 attuali modalità di acquisizione del CIG per gli affidamenti diretti: la Scheda AD5 per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, e la scheda AD3 per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 e fino a 140.000,00 (compreso) per beni e servizi e 150.000,00 (compreso) per lavori.

~ ~ ~ ~ ~

I punti salienti dei Documenti ANAC sopra indicati sono stati portati all'attenzione ai fini dell'osservanza, con salvezza di eventuali aggiornamenti all'esito dei correttivi al Codice che risultano in via di definizione e che potrebbero interessare le tematiche in argomento (considerato che alcuni punti delle medesime sono stati oggetto di proposte emendative da parte della stessa ANAC con contributo del 23 luglio 2024 vedasi link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/codice-appalti-numerose-criticita-C3%A0-le-proposte-di-anac-per-la-revisione>).

Distinti saluti

**Il Responsabile dell'Ufficio
Controlli di regolarità amministrativa
Dott.ssa Everina Di Filippo**

**Il Dirigente del Servizio CAP
Dott.ssa Francesca Iezzi**